

Newsletter Legale

N° 3 del mese di Marzo 2024

Indice:

3.1 L'indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia

3.2 Le variazioni unilaterali nel contratto di agenzia

3.3 Il contratto di subagenzia e la figura del subagente

3.1 L'indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia

Con la sentenza n. 3713 del 9 febbraio 2024 la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dell'indennità di fine rapporto di cui all'art. 1751 codice civile.

In particolare, in tale sentenza la Suprema Corte ha stabilito che:

- l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 1751 codice civile spetta all'agente quando questi abbia procurato nuovi clienti alla preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e la preponente riceva ancora, dopo la cessazione del rapporto, sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- la prova della spettanza del diritto all'indennità di fine rapporto compete all'agente, salvi i temperamenti che discendono dal principio di vicinanza alle fonti di prova riguardo ai fatti la cui dimostrazione possa esser data solo dalla preponente;
- il giudice deve stabilire se l'indennità sia equa in base ad una verifica in concreto, valutando le sole "circostanze del caso", intendendosi per tali tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, che siano idonei a pervenire ad una adeguata personalizzazione del "quantum" spettante all'agente;

- l'importo dell'indennità di fine rapporto non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione;
- l'art. 17 della direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, non prevede un calcolo da compiere in maniera analitica, ma consente l'utilizzo di metodi di calcolo diversi e, segnatamente, di metodi sintetici, che valorizzino ampiamente il criterio dell'equità e, quale punto di partenza, il limite massimo di un'annualità media di provvigioni previsto dalla direttiva medesima.

3.2 Le variazioni unilaterali nel contratto di agenzia

Con sentenza n. 324 del 12 gennaio 2024 la Corte d'Appello di Brescia si è pronunciata sul meccanismo delle variazioni unilaterali nel contratto di agenzia.

In particolare, in tale pronuncia la Corte territoriale adita ha stabilito che:

- non può essere messa in dubbio la validità della norma della contrattazione collettiva che consente alla preponente di apportare una modifica unilaterale del contratto agenzia senza il consenso dell'agente di commercio;
- la variazione unilaterale del contenuto economico del rapporto di agenzia è stata stabilita in sede di contrattazione collettiva dalle parti sociali, quali portatrici degli interessi contrapposti delle parti del contratto di agenzia. Le parti sociali, infatti, hanno stabilito di comune accordo i limiti e le condizioni in presenza delle quali la variazione non necessita del consenso dell'agente (variazioni di lieve e di media entità) ovvero consente a quest'ultimo di provocare mediante la non accettazione della modifica la risoluzione del contratto per fatto imputabile alla preponente (variazioni di sensibile entità);
- la giurisprudenza consolidata di legittimità ritiene ammissibili le variazioni del contenuto del contratto di agenzia ad opera della preponente, affermando che l'attribuzione alla stessa del

potere di modificare talune clausole, come quelle relative all'ambito territoriale e alla misura delle provvigioni, può essere giustificata dalla necessità di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come si sono modificate durante il corso del tempo, con il limite, peraltro, dell'osservanza dei principi di correttezza e buona fede da parte del titolare di tale potere.

Nel caso specifico oggetto dell'esame della Corte d'Appello di Brescia la variazione comunicata dalla preponente all'agente aveva inciso in misura inferiore al 20% rispetto al totale delle provvigioni complessivamente maturate dallo stesso agente nell'anno precedente, con la conseguenza che non si trattava in concreto di entità tale da risultare contraria ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di cui agli articoli 1175 e 1375 codice civile.

Inoltre, nel caso da cui trae origine la sentenza in commento la Corte territoriale adita aveva accertato che:

- la preponente aveva comunicato all'agente la variazione con un congruo preavviso specificando che la perdita del cliente sarebbe stata operativa dal successivo 10 aprile nel pieno rispetto della previsione dell'AEC secondo la quale le variazioni di "media entità" (quelle incidenti in misura compresa tra il 5 e il 20% delle provvigioni, tra le quali si colloca, per quanto accertato, la variazione legata alla perdita del cliente Alfa possono essere realizzate con un preavviso di almeno due mesi per gli agenti plurimandatari);
- l'agente, invece, aveva dichiarato di non volere accettare la variazione unilaterale del contratto di agenzia e di non volere proseguire il rapporto dopo il 10 aprile 2017 alle mutate condizioni, determinando così la risoluzione del contratto di agenzia su iniziativa dell'agente medesimo;
- stante la risoluzione del contratto di agenzia su iniziativa dell'agente, ne consegue non possono essere accolte le domande di riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle indennità di fine rapporto (indennità ex art. 1751 codice civile o, in subordine, indennità suppletiva di clientela prevista dagli Accordi Economici Collettivi), in quanto le suddette indennità, per espressa previsione delle relative disposizioni del codice

civile e degli Accordi Economici Collettivi non vengono attribuiti all'agente nel caso in cui la risoluzione del contratto sia dovuta a iniziativa dello stesso.

3.3 Il contratto di subagenzia e la figura del subagente

Con riferimento al contratto di subagenzia e alla figura del subagente si sono consolidati in giurisprudenza i principi di diritto qui di seguito indicati:

- il contratto di sub-agenzia consiste in una peculiare ipotesi di contratto derivato, unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, per il quale trovano applicazione le norme dettate in tema di contratto di agenzia, ad esclusione di quelle relative al potere rappresentativo del preponente (articolo 1745 codice civile);
- il contratto di agenzia e di subagenzia, nonostante la sostanziale sovrapposibilità dell'oggetto, si differenziano con riguardo alla persona del preponente, posto che nel secondo caso è l'agente a ricoprire il ruolo di preponente nei rapporti con il subagente;
- sussiste una tendenziale autonomia tra i due rapporti esistenti, da un lato tra preponente e agente, dall'altro tra agente e subagente dall'altro;
- il subagente è un ausiliario dell'agente, che non risponde del proprio operato al preponente, ma direttamente all'agente, operando sotto la responsabilità di quest'ultimo;
- la figura del subagente non è espressamente disciplinata dal codice civile, ma a tale figura si applicano le norme del contratto di agenzia, eccetto l'art. 1745 codice civile;
- la responsabilità del preponente è esclusa per fatto illecito del subagente, posto che ciascun padrone o committente risponde, ai sensi degli articoli 2049 e 1228 codice civile, dei fatti illeciti commessi soltanto dai loro collaboratori e non dai collaboratori dei soggetti ai quali essi sono legati mediante rapporti contrattuali che lasciano all'autonomia organizzativa lo svolgimento dell'attività loro affidata.